

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2466

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACASSI, ANDREUCCI, LEONE RAFFAELE, LA PENNA, ISGRÒ,
BIANCHI FORTUNATO, SIMONACCI, BALDELLI, DE CAPUA, ALBA,
RADI, CASTELLUCCI, BOIDI, FRUNZIO**

Presentata il 16 settembre 1960

Modifiche e aggiunte alle norme contenute nel decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, nella legge 29 luglio 1949, n. 531 e nella legge 28 dicembre 1952, n. 4436, relative alla maggiorazione dei sussidi da concedere ai danneggiati dai terremoti succedutisi dal 1908 al 1936 incluso

ONOREVOLI COLLEGHI! — Al fine di rivalutare, dopo la cessazione dello stato di guerra, i sussidi concessi o da concedere, ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, a favore dei danneggiati dai terremoti succedutisi dal 28 dicembre 1908 al 18 ottobre 1936, furono emanati due provvedimenti e cioè: il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, e la legge 29 luglio 1949, n. 531.

Con le disposizioni di legge contenute nei citati provvedimenti venne aumentato di 15 e successivamente di 3,33 volte l'importo dei sussidi concessi o da concedere a norma della precitata legge n. 454, e vennero, altresì, fissate le modalità e le condizioni per il riconoscimento di tale diritto agli interessati.

Difatti con il decreto legislativo n. 940, fra l'altro, a modifica dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1935, n. 454, furono dettate norme circa i termini di presentazione degli atti per ottenere la maggiorazione prevista dal detto decreto legislativo n. 940, circa la modalità della comunicazione agli inte-

ressati dell'avvenuta concessione del sussidio, circa le modalità per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e circa le modalità per ottenere il pagamento di acconti e del saldo del sussidio.

Con la successiva legge 29 luglio 1949, n. 531, oltre ad elevare il coefficiente di rivalutazione da 15 a 49,55 volte furono sancite disposizioni di non lieve importanza e cioè:

a) facoltà agli interessati di cambiare il sito edificatorio nell'ambito dello stesso comune;

b) eguale trattamento, nella concessione del sussidio, sia ai proprietari di cespiti pervenuti a titolo gratuito, sia ai proprietari di cespiti pervenuti a titolo oneroso;

Con l'articolo 4, comma 2°, della predetta legge n. 531, fu sancita, altresì, la norma che per le ditte che alla data del 23 agosto 1950, non avessero ricevuto dagli uffici del Genio civile, formale comunicazione dell'avvenuta concessione del sussidio, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1935, n. 454,

la domanda di maggiorazione ed il nuovo preventivo di spesa dovevano essere presentati non oltre sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuta concessione del sussidio.

Malgrado la larga propaganda effettuata, sia tramite la Stampa sia tramite i Comuni interessati, molte ditte, specie delle zone depresse dell'Italia centrale e meridionale non presentarono nel termine prescritto dal 1° comma del suddetto articolo 4, gli atti necessari per ottenere i benefici di legge.

Allo scopo di venire incontro ai ritardatari e di incoraggiare la ricostruzione su larga scala del patrimonio immobiliare andato distrutto o fortemente danneggiato dai suddetti terremoti, venne riconosciuta la necessità di emanare la legge 28 dicembre 1952, n. 4436, che nell'intenzione del legislatore doveva essere una riapertura di termini per quelle ditte che, avendo ricevuto la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del sussidio potevano, entro il 30 giugno 1953, produrre i documenti di rito e cioè: domanda di maggiorazione, nuovo prestito di spesa e documentazione possessoria della nuova area edificatoria.

In detta legge n. 4436, però, non vi è alcun cenno della procedura da seguire per i danneggiati ai quali alla data della entrata in vigore della legge stessa, non era stato ancora concesso il sussidio ai sensi della ripetuta legge 4 aprile 1935, n. 454, in quanto si era a ciò provveduto con il 2° comma dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531, *mai abrogato*.

Per le ditte che son venute a trovarsi nelle condizioni suesposte si è sempre applicato, *senza rilievo alcuno da parte degli organi di controllo*, il citato 2° comma dell'articolo 4 della legge n. 531.

A distanza di *nove anni* dall'entrata in vigore della predetta legge n. 4436, gli stessi organi di controllo eccepiscono che il termine del 30 giugno 1953, prescritto dall'articolo 2 della legge stessa, è categorico e che lo stesso, oltre ad annullare gli effetti del 2° comma dell'articolo 4 della legge n. 531, si deve ritenere riferito a tutti gli interessati, abbiano essi ricevuto o meno, la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del sussidio, con la conseguenza gravissima, per le ditte interessate, che non hanno presentato, (perché non potevano presentare), nel suddetto termine, del 30 giugno 1953, gli atti richiesti dall'articolo stesso, della perdita del diritto alla maggiorazione, anche se hanno prodotto, come è avvenuto, agli uffici competenti del Genio civile, i documenti stessi in data posteriore al suddetto termine, ma in conformità a

quanto prescrive il citato 2° comma dell'articolo 4 della legge n. 531.

È assurdo pensare che per una unilaterale interpretazione possa disconoscersi l'efficacia del sopracitato articolo di legge, mai abrogato e bloccare di conseguenza la ricostruzione di un patrimonio ingente.

Dopo nove anni di continua e riconosciuta applicazione di una norma non si possono ritenere errate l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 4436, finora riconosciute esatte e convalidate dai sopracitati Organi di controllo.

Con l'applicazione di tale principio dovrebbe essere definitivamente chiusa la gestione terremoti, creando così una palese ingiustizia tra beneficiati e non beneficiati.

È ovvio che se la volontà del legislatore fosse stata diretta ad abolire le norme comprese nell'articolo 4 della legge n. 531, lo avrebbe dichiarato esplicitamente come ha fatto per gli articoli 1 e 2 della legge stessa.

Accanto a queste valutazioni concernenti l'unilaterale interpretazione dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436, riteniamo opportuno sottolineare anche il caso di quelle ditte che, pur avendo ottemperato alle disposizioni di legge per la redazione del nuovo progetto e per l'acquisto della nuova area edificatoria, hanno presentato domanda, sottoscritta da persona diversa dagli interessati (spesso il tecnico che aveva redatto il progetto), oppure da un solo congiunto, nel caso di nuclei familiari.

È intuitivo, al riguardo, che nella ricostruzione di un immobile la volontà di ottenere i benefici di legge in vigore deve ritenersi estesa a tutti gli interessati, dal momento che gli stessi hanno concorso alla redazione del progetto e all'acquisto dell'area edificatoria, sì da risultare evidente che la mancata apposizione della firma sulla domanda da parte di tutti i comproprietari o da tutti i condomini di un fabbricato è elemento del tutto trascurabile.

Il provvedimento che abbiamo predisposto mira ad eliminare essenzialmente la tardiva ed unilaterale interpretazione dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436, da parte degli Organi di controllo, attraverso l'articolo 1 della presente proposta di legge che tende a dare al citato articolo 2 una maggiore chiarezza e ad affermare, nel contempo, che il 2° comma dell'articolo 4 della legge n. 531 non è stato abrogato ed ha tuttora la sua efficacia *ex tunc*.

Con l'articolo 2 della presente proposta si viene poi a sanare la situazione delle ditte

già precedentemente oggetto di trattazione, che hanno presentato domanda corredata dalla firma di persona diversa dagli interessati o da un solo membro del nucleo familiare.

Per quanto concerne poi il 2° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, poiché il legislatore non ha precisato che la dizione « salvo proroga » voleva riferirsi sia all'inizio sia all'ultimazione dei lavori, si provvede con l'articolo 3 ad una rettifica che chiarisce

meglio il concetto della concessione della proroga che può riferirsi sia a necessità di differire per breve tempo l'inizio dei lavori per difficoltà impreviste, sia a necessità di differire l'ultimazione dei lavori medesimi, per motivi plausibili, dovuti a carenza di mano d'opera o difficoltà di rifornimento di materiali.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione si fa presente che per la presente legge non occorre alcun stanziamento di fondi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 2 della legge 28 dicembre 1952, n. 4436 è aggiunto il seguente comma:

« Per tutte quelle ditte che abbiano ottenuto oppure otterranno ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, il riconoscimento del sussidio dello Stato, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1949, n. 531 ».

ART. 2

Le domande per ottenere i benefici previsti dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, dalla legge 29 luglio 1949, n. 531, e dalla legge 28 dicembre 1952, n. 4436, sono valide anche se non sottoscritte da tutti gli interessati oppure, se sottoscritte da persona diversa, non munita di regolare mandato.

ART. 3.

Il 2° comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, è sostituito dal seguente:

« I lavori debbono essere iniziati entro il termine di mesi sei dalla data della suddetta comunicazione ed ultimati entro 24 mesi, salvo proroga, sia per l'inizio sia per l'ultimazione, che può essere concessa per giustificati motivi e per un periodo di non oltre due anni ».

ART. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.